

N.R.G. 11188/2024



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA**

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

-dott. Michele Guernelli - Presidente rel. est.
-dott. Vittorio Serra - Giudice
-dott.ssa Roberta Dioguardi - Giudice

pronuncia la seguente

SENTENZA

Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r. g. **11188/2024** promossa da:

Parte_1 (C.F. *C.F._1*), rappresentato e difeso
ai sensi e per gli effetti dell'art.86 c.p.c. dagli Avv. Annamaria Bernardini de Pace
ed Andrea Prati ed elettivamente domiciliato presso lo studio Bernardini de Pace in
Milano, Via Cappuccini n. 19

- ATTORE

Nei confronti di

CP_1 (C.F.: *P.IVA_1*), in persona del legale rappresentante
pro tempore, rappresentata e difesa ai sensi e per gli effetti dell'art.86 c.p.c. dagli
Avv. Claudio Cocuzza, Roberto Flavio Tirone, Manuel Alessandro Deamici e Irene
Grassi ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale di quest'ultima in
Bologna, Via Rubbiani 3 nonché presso gli indirizzi PEC dei
difensori: *Email_1* *Email_2* manuel.

Email_3 e *Email_4*

- CONVENUTA

DECISA SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI

Le parti hanno precisato le conclusioni come da note di trattazione scritta in sostituzione di udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 25.9.2025. Così nel merito:

Per parte attrice:

“Voglia il Tribunale,

disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,

NEL MERITO

In via principale

1) accertare e dichiarare, per i motivi in atti, la invalidità e/o inefficacia e/o nullità e/o annullabilità della delibera in data 24 aprile 2024 e depositata in Camera di Commercio il 30 aprile 2024, con la quale l'assemblea di Controparte_1 ha approvato il proprio bilancio relativo all'esercizio 2023;

2) disporre la trascrizione dell'emananda sentenza presso il Registro delle Imprese competente

3) ordinare a Controparte_1 di imputare la somma di € 1.971,000,00 a titolo di futuro aumento di capitale;

4) in ogni caso con vittoria di competenze e spese di lite;”

Per parte convenuta:

“In via pregiudiziale

- Dichiarare inammissibile la domanda avversaria per carenza di interesse ad agire;

- Dichiarare inammissibile la domanda avversaria per decadenza dal termine di impugnazione della delibera;

In via preliminare

- Dichiarare infondata la domanda avversaria per contrasto con il lodo arbitrale irrituale formatosi tra le stesse parti, su medesimo petitum e medesima causa petendi;

Nel merito

- Rigettare tutte le domande formulate dall'attore nei confronti di CP_1 in quanto infondate in fatto ed in diritto per le ragioni esposte in narrativa;

(...);

In ogni caso

- Con vittoria di spese di lite, oltre spese generali, CPA e IVA”

CONCISE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con **atto di citazione** ritualmente notificato Parte_1 conveniva innanzi a questo Tribunale la società CP_1 per sentire dichiarare l'invalidità e/o inefficacia e/o la nullità e/o annullabilità della delibera

assembleare adottata dai soci il 24 aprile 2024, depositata presso la Camera di Commercio dell'Emilia il 30 aprile 2024 ed inerente l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2023. Lamentava l'erronea ed inveritiera rappresentazione della qualifica del finanziamento di euro 1.971.000 a suo tempo (2010) da lui prestato, contenuta nella nota integrativa (pag. 14) allegata al bilancio di esercizio 2023, poiché la causale del finanziamento sarebbe stata modificata rispetto a quanto previsto in origine, ossia da finanziamento socio in conto futuro aumento di capitale a semplice finanziamento socio (sotto la voce "versamenti in conto capitale").

Esponeva che la **CP_1** è una società di intermediazione e compravendita immobiliare con un capitale sociale di euro 52.000 attribuito ai tre soci: **Parte_2** in misura del 90%, **Parte_1** in misura del 5% e **Persona_1** in misura del 5%. La prima è la figlia nata dalla relazione tra l'attore e **Persona_1**. I rapporti societari sono proseguiti serenamente fino al 2022, anno in cui l'attore ha adito un Arbitro per chiedere la condanna della **CP_1** alla restituzione del finanziamento soci nonché la fissazione di un termine entro cui prescrivere l'aumento di capitale sociale di euro 1.971.000,00 o in alternativa la condanna alla restituzione della cifra.

Affermava che nel verbale di assemblea del 13 ottobre 2010 si legge che la **CP_1** preso atto della disponibilità di **Parte_1** ad apportare l'intera somma di euro 1.971.000,00 "*a titolo di versamento in conto futuro aumento di capitale*", ha deliberato di accogliere il contributo economico al fine di sopperire al segnalato fabbisogno di liquidità. Tale importo era stato corrisposto nel 2010 tramite diversi versamenti alla società.

L'assemblea si era riunita il 21 aprile 2023 e nell'approvare il bilancio relativo al 2022 aveva deliberato la qualifica del finanziamento quale "*versamento in conto futuro aumento di capitale*".

Tuttavia, nell'assemblea del 24 aprile 2024, approvato il bilancio di esercizio 2023, l'importo di euro 1.971.000,00 era stato indicato tra i "*versamenti in conto capitale*".

L'attore asseriva di non aver mai ricevuto alcun valido avviso di convocazione all'assemblea, in quanto la raccomandata sarebbe stata spedita ad un indirizzo che non corrisponde ad alcuno dei suoi recapiti; allegava poi a sostegno della volontà di qualificare il finanziamento come versamento in conto futuro aumento di capitale il verbale di assemblea del 13 ottobre 2010 e la nota integrativa allegata al bilancio di esercizio 2022, in cui la somma è stata iscritta tra i *“versamenti in conto futuro aumento di capitale”*

Infine, lamentava che la situazione patrimoniale per come emerge dal bilancio di esercizio 2023 è viziata ed in contrasto con i principi di chiarezza e di rappresentazione veritiera.

2.Si costituiva con comparsa di costituzione e risposta la *CP_I* in persona della legale rappresentante pro tempore *Persona_I*

Affermava che sin dal bilancio relativo all'esercizio del 2010 (e in tutti i bilanci sino all'esercizio 2021 compreso) il versamento veniva iscritto tra le passività dello stato patrimoniale alla voce *“altre riserve”* del patrimonio netto quale *“versamento in conto capitale”* e nessuna richiesta veniva mai avanzata dall'attore.

Esponendo che nel settembre 2022 *Parte_I* aveva instaurato un procedimento per arbitrato irrituale nei confronti di *CP_I* anche al fine di ottenere la restituzione dei 1.971.000 euro ovvero ottenere un corrispondente aumento di capitale, ma l'Arbitro aveva stabilito che il versamento era stato attuato *in conto capitale*.

Il lodo non era stato mai impugnato e l'assemblea dei soci del 24 aprile 2024 aveva deliberato l'approvazione del bilancio di esercizio 2023 con cui la somma di euro 1.971.000,00 era stata appostata secondo la nota integrativa come *“versamento in conto capitale”*.

Aggiungeva che l'azione giudiziaria è il risultato di liti familiari, incanalandosi nell'alveo di altre azioni che l'attore ha avanzato al fine di recare danno alla figlia e che in ogni caso la domanda sarebbe inammissibile: I) per inesistenza della materia del contendere, in quanto l'Arbitro incaricato nel 2022 si sarebbe già

pronunciato sulla stessa domanda, stabilendo che il versamento è stato effettuato in conto capitale; ciò comporterebbe anche sopravvenuta carenza di interesse ad agire; II) per decadenza dal termine di impugnazione di cui all'art.2479-ter c.c., poiché l'attore avrebbe impugnato novantasei giorni dopo la trascrizione nel libro delle decisioni dei soci.

Inoltre, essendo intervenuto nel 2023 il lodo arbitrale, esso avrebbe la forza di un contratto, accertando definitivamente la volontà delle parti, in coerenza con la clausola compromissoria di cui all'art. 33 dello Statuto sociale.

Nel merito affermava che: I) la convocazione di *Parte_I* è stata regolarmente effettuata ai sensi dell'art.14 dello Statuto di *CP_I* che lo stesso indirizzo cui è stata spedita la raccomandata è stato confermato in occasione dell'ultima assemblea di approvazione del bilancio, cui l'attore ha partecipato per mezzo di un delegato, indicando nella delega lo stesso indirizzo presso cui è stata inviata la raccomandata; II) nel 2010 i soci hanno espressamente convenuto che si trattava di versamento *“senza obbligo di restituzione per la società”* conformemente alle caratteristiche tipiche del versamento in conto capitale; dunque, non emergerebbe nessuna volontà di imputarlo altrimenti. Ciò troverebbe conferma anche nella consulenza tecnica esperita durante il procedimento arbitrale. Aggiungeva che la strumentalità dell'azione si evince pure dal fatto che per dodici anni l'attore non ha mai chiesto alcuna operazione di aumento di capitale e nessuna contestazione è mai stata fatta.

3. Le parti scambiavano le proprie memorie ex art.171-ter c.p.c.

L'attore sosteneva che I) l'oggetto del presente giudizio è diverso da quello arbitrale, posto che qui si controverte dell'invalidità della delibera assembleare; II) la delibera di approvazione del bilancio 2022 è del 21 aprile 2023, quindi nel corso dell'arbitrato le parti hanno assunto una posizione “fasulla” circa la reale intenzione delle parti e il lodo del 23 maggio 2023 non ha potuto tener conto della volontà dei soci, che era quella di ritenere la somma in questione quale versamento in futuro aumento capitale; III) la delibera e il bilancio sono stati protocollati il 30 aprile 2024

quindi l'impugnazione è tempestiva; IV) per l'anno di esercizio 2022 il bilancio riportava la somma di euro 1.971.000,00 quale importo a titolo di futuro aumento di capitale, ma per l'anno successivo è comparsa la differente previsione di versamento in conto capitale; V) non è stata data la prova dell'avvenuta ricezione della convocazione assembleare.

La convenuta si riportava principalmente alle deduzioni effettuate in comparsa di costituzione e risposta.

4. Solo documentalmente istruita, in data 25.9.2025 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.

5. Le domande di parte attrice non possono essere accolte.

In via pregiudiziale

6. *CP_1* ostiene che, essendo già intervenuto il lodo arbitrale nel 2023 sulla stessa questione per cui è causa, vi sarebbe inesistenza della materia del contendere e conseguentemente sopravvenuta carenza di interesse ad agire da parte dell'attore.

Il Collegio non ritiene tale tesi meritevole di accoglimento, posto che nel caso di specie l'attore agisce anche per sentire dichiarare l'invalidità della delibera del 24 aprile 2024; dunque, il *petitum* è almeno parzialmente diverso rispetto a quello del lodo arbitrale.

Neppure può accogliersi in via pregiudiziale l'eccezione di decadenza avanzata da *CP_1*. Pur trovando ampio riscontro in dottrina la tesi secondo cui il *dies a quo* di novanta giorni ex art. 2479-ter co.1 c.c. decorre dalla data di trascrizione nel libro soci della delibera e non già dalla data di iscrizione alla Camera di Commercio, nel caso di specie la formulazione del *petitum* di parte attrice è sufficientemente ampia da ricomprendere anche l'eventuale accertamento della invalidità ("per assenza assoluta di informazione") ex art. 2479-ter co. 3 c.c.; dunque dovrebbe applicarsi il più lungo termine di decadenza di tre anni.

In via preliminare e nel merito: sulle domande di parte attrice

7. Parte convenuta sostiene che la pronuncia di questo Tribunale potrebbe porsi in contrasto “*con il lodo arbitrale irrituale formatosi tra le stesse parti, su medesimo petitum e medesima causa petendi*”.

Sul punto è necessario rilevare che nonostante nel presente giudizio [...] *Parte_I* chieda, in primo luogo, di accertare l’invalidità della delibera assembleare, è pur vero che nelle proprie conclusioni egli stesso domanda di “*ordinare a Controparte_I di imputare la somma di € 1.971,000,00 a titolo di futuro aumento di capitale*”, in parziale coincidenza con quanto chiesto all’Arbitro cha ha definito la controversia nel 2023.

8. Tuttavia, prima di prendere in esame l’eccezione preliminare è necessario verificare la regolarità della convocazione assembleare per il 24 aprile 2024, posto che a sostegno della propria domanda l’attore ne allega l’irregolarità.

Ebbene, le deduzioni di *Parte_I* sul punto non appaiono meritevoli di accoglimento da parte del Collegio. È infatti proprio parte attrice ad aver depositato sub doc.9 modulo di invio della raccomandata internazionale con a.r. inviata da parte di *CP_I* allo stesso indirizzo indicato nella visura camerale societaria depositata sub doc.2. Se ne ricava quindi che- come rilevato da parte convenuta- la convocazione è avvenuta in conformità all’art.14 dello Statuto societario. (comunicazione scritta di cui sia assicurato il ricevimento, inviata a tutti i soci) .

9. Rispetto alle altre allegazioni dell’attore, è invece da accogliersi l’eccezione avanzata da *CP_I* riguardo all’identità di *petitum*. Infatti, a sostegno delle proprie domande *Parte_I* si riporta a fatti e documenti che sono già stati esaminati nel procedimento arbitrale.

Il lodo, anche alla luce della consulenza tecnica arbitrale espletata, motiva in modo dettagliato (doc. 4 pp.19-21 attore) perché la somma conferita dall’attore alla società sia da considerare quale “*versamento in conto capitale*” e non già “*in conto futuro aumento capitale*”.

Come condivisibilmente evidenziato anche da **CP_I** tale lodo accerta definitivamente la volontà assembleare; quella stessa volontà è stata poi cristallizzata nell'assemblea del 24 aprile 2024.

Se anche si volesse disconoscere la definitività del lodo arbitrale e procedere all'accertamento nel merito, neppure può accogliersi la deduzione dell'attore secondo cui l'Arbitro non ha potuto tener conto dell'assemblea con cui è stato approvato il bilancio del 2022.

Infatti, ciò non è sufficiente a disconoscere che, come notato nel lodo: I)” *Il fine dei soci era quello “di dotare la società di mezzi finanziari della prospettiva di disporre di una liquidità congrua per l'eventuale conclusione di previste operazioni immobiliari” e “ per sopperire al segnalato fabbisogno di liquidità” dunque sin da subito non sussisteva alcun interesse a effettuare aumenti del capitale sociale”* II) nei vari bilanci di **CP_I** la somma è sempre stata iscritta come versamento in conto capitale (cfr. bilanci dal 2010 al 2017 sub.4 convenuta) III) la delibera del 2010 stabilisce che la somma è stata versata da **Parte_I** “*senza obbligo di restituzione*” (caratteristica tipica dei versamenti in conto capitale) con approvazione all'unanimità, compreso il **Parte_I** ; IV) per dodici anni nessuna contestazione è mai stata fatta all'iscrizione tra i “*versamenti in conto capitale*” nei vari bilanci.

Tutte le domande dell'attore vanno dunque definitivamente respinte, senza dare ingresso alle istanze istruttorie *hinc et inde* reiterate, per gli stessi motivi di cui all'ordinanza del GI in data 23.1.2025 cui qu si rinvia.

Spese processuali

10. Vanno liquidate, in applicazione del principio della soccombenza, a carico dell'attore come da dispositivo; valore indeterminabile di particolare importanza, parametri fra i minimi e i medi per l'istruttoria solo documentale.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:

- 1) Rigetta la domanda di *Parte_1* nei confronti di *Controparte_1*
- 2) condanna *Parte_1* al pagamento delle spese processuali in favore di *Controparte_1* per euro 15.000,00 di compensi, oltre spese generali 15%, CP ed IVA se dovuta.

Bologna, 22.10.2025

Il Presidente . rel. est.
Dott. Michele Guernelli